

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA

Art. 1) E' costituita una libera Associazione ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile denominata

"TENNIS CLUB MILANO ALBERTO BONACOSSA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

fondata nel 1893.

Art. 2) L'Associazione ha per oggetto:

- a) la pratica, l'insegnamento e la diffusione del tennis;
- b) la partecipazione a competizioni ufficiali e l'organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) l'utilizzo da parte degli associati degli impianti sportivi e delle strutture del Circolo.

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis della quale accetta statuto e regolamenti.

L'Associazione è, inoltre, affiliata alla Federazione Italiana Gioco Bridge.

I colori sociali sono azzurro e celeste.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione può essere titolare di partecipazioni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3) L'Associazione ha sede in Milano, Via Generale Arimondi n. 15.

Art. 4) La durata dell'Associazione è illimitata.

SOCI

Art. 5) Qualificazione dei soci

La qualifica di socio è strettamente personale, non trasmissibile, si acquista e si perde con le modalità previste dal presente statuto.

Le categorie di soci sono le seguenti:

- a) ONORARI: detta qualifica viene conferita a coloro che abbiano particolari benemeritenze verso l'Associazione e lo sport del tennis in generale. Il socio onorario gode di tutti i diritti del socio effettivo e non è tenuto al pagamento della quota sociale;
- b) EFFETTIVI: detta qualifica viene conferita ai soci in regola con il pagamento delle quote di ingresso e delle quote sociali. Essi possono utilizzare tutti gli impianti e le attrezzature del circolo e sono vincolati per un biennio;
- c) FREQUENTATORI: detta qualifica viene conferita ai soci in regola con il pagamento delle quote di ingresso e delle quote sociali. Essi possono utilizzare tutti gli impianti e le attrezzature del circolo, esclusi i campi da tennis e sono vincolati per un biennio;
- d) ALLIEVI: detta qualifica viene conferita ai giovani di età fra i 6 e i 18 anni. Essi possono utilizzare tutti gli impianti e le attrezzature del circolo e pagano una quota sociale ridotta;
- e) VITALIZI : detta qualifica viene conferita ai soci delle categorie sub b) e sub c)

che pagano un importo forfetario che può essere annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo tenendo anche conto della categoria di appartenenza dei soci richiedenti e delle fasce di età dei medesimi. In occasione della determinazione dell'importo, il Consiglio Direttivo fissa il numero massimo delle richieste che possono essere accolte, i criteri di selezione nel caso di richieste eccedenti ed eventuali ulteriori condizioni di sottoscrizione. L'importo è pagato in unica soluzione e non è in alcun caso rimborsabile, neppure parzialmente. Il Socio Vitalizio gode, vita natural durante, di tutti i diritti del Socio Effettivo o del Socio Frequentatore, a seconda della categoria cui apparteneva al momento del conferimento della qualifica, e non è tenuto al pagamento della quota sociale;

f) VETERANI: detta qualifica viene conferita ai soci delle categorie sub. b) et sub. c) che abbiano compiuto 75 anni di età e abbiano maturato 40 anni di associazione continuativa al Circolo alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento. Gli stessi pagano una quota associativa ridotta che non può eccedere il 50% (cinquanta per cento) della quota stabilita annualmente dal Consiglio per i soci frequentatori;

g) ASSENTI: detta qualifica viene conferita ai soci delle categorie sub b) e sub c) che non possono frequentare il circolo per un periodo non inferiore a un anno, ma desiderano continuare a farne parte. Essi pagano una quota sociale ridotta. Trascorso l'anno possono rientrare fra i soci delle categorie sub b) e sub c);

h) SOSTENITORI: detta qualifica viene conferita ai soci che intendono sostenere l'attività della Associazione con donazioni, lasciti o altre liberalità in denaro o in natura, ulteriori rispetto alle quote sociali. Il Consiglio valuterà caso per caso come e se ricompensare tali soci, sia attraverso il riconoscimento di una quota annuale o pluriennale gratuita, sia attraverso benefici diversi.

I coniugi, i conviventi e i figli di età fra i 18 e i 25 anni dei soci "effettivi" e "frequentatori" usufruiscono degli stessi diritti di queste rispettive categorie di soci e pagano una quota sociale ridotta.

Hanno diritto ad essere soci dell'Associazione coloro che:

- siano già soci dell'Associazione alla data del 31 dicembre 2009, ovvero
- iscrivendosi alla Associazione dal 1. gennaio 2010, siano pieni proprietari di una partecipazione della Società "TCM IMMOBILIARE S.r.l.", numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 06678690964, ovvero
- si siano irrevocabilmente impegnati ad acquistare una partecipazione nella predetta società entro la fine dell'anno solare in cui hanno richiesto l'ammissione a soci.

L'obbligo di essere proprietari di una partecipazione della società "TCM IMMOBILIARE S.r.l." o di irrevocabilmente impegnarsi ad acquistare una partecipazione nella predetta società entro la fine dell'anno solare in cui si è richiesta l'ammissione a socio sorge soltanto al raggiungimento della maggiore età ma tale obbligo non sussiste per i figli di coloro che siano già soci dell'Associazione alla data del 31 dicembre 2009.

Art. 6) Ammissione a socio

L'ammissione a socio dell'Associazione è riservata a persone in possesso di provati requisiti di moralità e rispettabilità. Il richiedente che presenta domanda di ammissione compilata sull'apposito modulo, deve essere presentato da due soci "effettivi" e/o "frequentatori" con diritto di voto ai sensi del successivo art. 15. La domanda del candidato minorenne deve essere controfirmata dagli esercenti la potestà. I nominativi dei candidati e dei soci proponenti devono essere esposti in

apposito albo per otto giorni. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione a socio del candidato, con la maggioranza di due terzi dei votanti, in base al parere dell'apposita commissione consultiva nominata dal Consiglio Direttivo stesso, che vaglierà anche le eventuali osservazioni dei soci, che devono rimanere segrete. Il candidato non può frequentare la sede del circolo prima di aver ricevuto comunicazione da parte del Consiglio Direttivo della sua accettazione. Egli deve pagare entro trenta giorni la quota d'ingresso e la quota sociale e, se previsto, il contributo straordinario nei modi e nei termini di cui al successivo art. 10. Egli deve altresì dimostrare l'acquisto di una partecipazione della "TCM IMMOBILIARE S.r.l.", o l'impegno irrevocabile all'acquisto di una partecipazione, secondo quanto stabilito al precedente art. 5.

I soci figli che intendono entrare a far parte di una delle altre categorie di soci debbono farne domanda scritta.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritti e obblighi nei confronti dell'Associazione ai sensi di statuto.

I soci hanno il dovere di comportarsi in modo conforme al decoro dell'Associazione, di osservare le norme dello statuto, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, nonché di astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere al buon nome e all'attività del circolo. I soci non devono invitare o presentare per l'ammissione persone che possano risultare pregiudizievoli all'Associazione. I soci sono responsabili dei danni alle proprietà del circolo e degli altri soci, provocati da loro o da loro invitati.

I soci facenti parte delle squadre sportive sono tenuti a difendere i colori sociali, individualmente e nelle competizioni a squadre, in modo conforme all'etica sportiva.

Art. 8 - Sanzioni disciplinari

I soci che si rendano responsabili di atti e comportamenti in contrasto con quanto stabilito dall'articolo precedente, nonché di azioni che appaiano incompatibili con la vita associativa del Circolo, sono sanzionabili disciplinarmente da parte del Collegio dei Probiviri, al quale vanno indirizzate le denunce scritte dal Consiglio Direttivo o dai soci.

I soci giocatori responsabili di mancanze che abbiano rapporto con la loro attività agonistica, sono sanzionabili disciplinarmente da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 10 - Quote sociali – Quote d'ingresso e contributo straordinario

L'ammontare della quota sociale e quello della quota d'ingresso sono stabiliti dal Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre di ciascun anno a valere per l'anno successivo. La quota sociale e la quota d'ingresso devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire rateizzazioni e riduzioni pro-tempore per i soci che vengono ammessi durante l'anno sociale.

L'assemblea potrà stabilire all'occorrenza il pagamento da parte di tutti i Soci di un contributo straordinario, per un importo non superiore alla quota sociale, eventualmente diversificato in ragione della categoria di appartenenza e/o dell'età

del socio; il contributo straordinario potrà tuttavia essere richiesto solo in casi eccezionali illustrati ai soci in assemblea. Il Consiglio così autorizzato stabilirà il termine entro il quale andrà corrisposto e le altre condizioni, considerandosi inadempiente ai sensi del successivo art. 12 il socio che non provvederà al versamento nel termine indicato.

Art. 11 - Inviti e accordi con altri circoli

I soci possono invitare ospiti con l'osservanza rigorosa delle norme all'uopo stabilite dal Consiglio Direttivo.

In occasione di importanti manifestazioni sportive, il Consiglio Direttivo potrà stabilire le condizioni di accesso alla sede sociale anche per i non soci.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di concedere tessere omaggio per la temporanea frequenza del circolo. Il Consiglio Direttivo può stipulare con altri circoli convenzioni su basi di reciprocità per la frequenza dei rispettivi soci.

Art. 12 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni presentate con lettera raccomandata entro il 30 novembre di ciascun anno a valere per l'anno successivo. Il socio dimissionario, per essere riammesso, dovrà sottostare alle modalità stabilite dal precedente art. 6;

b) per morosità: il Consiglio Direttivo, decorsi 30 giorni dal termine previsto per il pagamento della quota sociale e della quota d'ingresso e decorso il termine per il pagamento del contributo straordinario fissato ai sensi del precedente art. 10 invierà una lettera raccomandata A.R. al socio inadempiente. Decorso il termine fissato per il pagamento della quota sociale e della quota di ingresso, il socio inadempiente decade automaticamente dalla sua qualifica, fermo restando la sua obbligazione nei confronti dell'Associazione che potrà adire le vie legali per ottenere il pagamento di quanto di sua spettanza. Il socio che non avrà provveduto al pagamento del contributo straordinario entro il termine fissato ai sensi del precedente art. 10 potrà continuare a frequentare il Club fino al termine dell'anno solare di riferimento, ma la sua inadempienza comporterà la decadenza dalla sua qualifica di socio a partire dal 1 gennaio successivo alla data di inadempienza, come sopra indicata. L'inadempiente per essere riammesso ad essere socio dovrà sottostare alle modalità stabilite dal precedente art. 6 e corrispondere tutti i versamenti dovuti;

c) per radiazione, nei confronti del socio che commette entro e fuori dall'Associazione azioni disonorevoli e che con la sua condotta arrechi grave pregiudizio al buon nome e all'attività del circolo oppure per quanto previsto dal successivo art. 23;

d) per la perdita della qualità di socio della partecipazione nella "TCM IMMOBILIARE S.r.l." o per l'inadempimento all'impegno irrevocabile ad acquistare una partecipazione nella predetta società di cui al precedente art.5, ultimo punto.

Il Socio che per qualunque motivo cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

ASSEMBLEA

Art. 13 - Convocazione

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere convocata in sede ordinaria e/o straordinaria. L'assemblea ordinaria è

convocata dal Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno: una entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed una entro il mese di dicembre per l'approvazione del conto economico preventivo dell'esercizio successivo.

L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori, a seguito di proprie deliberazioni, oppure da un quinto dei soci con diritto di voto previa domanda sottoscritta da ciascun richiedente al Consiglio Direttivo proponendo l'ordine del giorno. In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera da inviare ai soci (anche mediante fax o invio per posta elettronica) almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza e affissa contestualmente all'albo sociale e deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Validità dell'assemblea

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione se, all'ora della convocazione sono presenti o rappresentati il cinquanta per cento almeno dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in seconda convocazione, tenuta più tardi di un'ora almeno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti validi salvo che per le modifiche dello statuto, per le quali occorrerà la presenza anche per delega di almeno un sesto dei soci aventi diritto di voto ed una maggioranza tra questi di almeno due terzi dei voti validi, ed infine per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per i quali occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio nominato in quella sede unitamente al Segretario e a due scrutatori. Spetta al Presidente stabilire il diritto di intervento all'assemblea anche per delega. Di ogni assemblea deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario da trascrivere su apposito libro verbali assemblee. Ciascun socio ha diritto di esaminare il libro dei verbali e di ottenerne copia.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto, salvo diversa indicazione dell'assemblea che delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

Le delibere dell'assemblea, prese a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 15 - Partecipazione all'assemblea

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto, tutti i soci di cui all'art. 5 in regola con il pagamento delle quote sociali, se dovute, i soci onorari e i soci veterani, purché maggiorenni e purché non siano soggetti a provvedimenti disciplinari di sospensione.

Ogni socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea per delega scritta da altro socio. Ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

Per le nomine alle cariche sociali non è consentito il voto per delega.

Art. 16 - Deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e del conto economico preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Provvisori;
- agli altri argomenti riguardanti le attività sociali posti all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera in merito:

- alle modifiche dello statuto;
- alle questioni che il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori o un quinto dei soci ritengano opportuno sottoporre all'assemblea straordinaria;
- alla alienazione delle partecipazioni di controllo di cui è titolare, ovvero degli immobili di cui è proprietaria, anche tramite altri enti o veicoli societari;
- allo scioglimento dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17 - Composizione - Durata - Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri nominati dall'assemblea fra i soci con diritto di voto, "assenti" esclusi, purché maggiorenni e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione.

Il Consiglio resta in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

Nel caso venga meno più di un terzo dei Consiglieri tutto il Consiglio si ritiene decaduto ed entro trenta giorni il Presidente deve convocare l'assemblea per l'elezione dell'intero Consiglio.

I Consiglieri rimasti restano in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Se uno o più Consiglieri rinunciano alla carica devono darne comunicazione scritta al Consiglio stesso e al Presidente del Collegio dei Revisori e il Consiglio provvede a sostituirli con i primi candidati non eletti nelle ultime elezioni.

Qualora vi sia parità di voti fra i primi candidati non eletti, il Consiglio provvederà alla cooptazione di uno di tali candidati, con delibera da assumere a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Il o i Consiglieri così nominati restano in carica per la durata prevista per l'intero Consiglio Direttivo.

Se non vi sono candidati non eletti il Consiglio resta in carica nella sua composizione rimanente, qualora non sia venuto meno complessivamente più di un terzo dei Consiglieri originariamente eletti.

Il Consiglio nella sua prima riunione, da tenersi non oltre 10 giorni dalla sua elezione, è presieduto dal Consigliere più anziano e procede alla nomina, tra i suoi componenti, del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere, nonché del Segretario anche estraneo al Consiglio.

Il Consiglio assegna incarichi e mansioni ai singoli Consiglieri per la gestione della Associazione.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o quando ne fanno richiesta almeno tre Consiglieri o anche un solo membro del Collegio dei Revisori, convocazione da attuarsi mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica da inviarsi a tutti i Consiglieri ed ai Revisori.

I soci, ad eccezione degli "allievi", degli "assenti", nonché di quelli soggetti a provvedimenti disciplinari di sospensione, possono richiedere che un determinato

argomento venga posto all'ordine del giorno della prima riunione di consiglio con una richiesta scritta firmata da almeno 25 soci. Di tale iniziativa e delle relative delibere deve essere data notizia con modalità idonee a renderle note ai soci.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere indicato dalla maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono valide quando sia presente, anche in teleconferenza, la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta e in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Di ogni riunione consiliare deve essere redatto verbale a cura del Segretario, firmato dal Presidente e dal Segretario, da trascrivere su apposito libro verbali Consiglio.

Il Consigliere che, nel corso di un anno sociale, risulti assente a più di quattro riunioni del Consiglio Direttivo regolarmente convocate senza un giustificato motivo, decade automaticamente dalla carica.

Art. 18 - Rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza o impedimenti del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente con identici poteri.

Art. 19 - Poteri e compiti

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli riservati dallo statuto alla Assemblea, e adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli scopi associativi e in particolare per l'attività dell'Associazione e per una oculata gestione amministrativa della stessa.

Il Consiglio in particolare ha il potere di:

- conferire mandati e procure a Consiglieri e dipendenti;
- nominare procuratori per determinati atti;
- assumere e licenziare personale dipendente, siano essi operai, impiegati e dirigenti, a tempo determinato e indeterminato;
- nominare commissioni di soci e comitati tecnici per determinati compiti a supporto del Consiglio Direttivo, fissandone poteri e limiti;
- redigere il bilancio consuntivo annuale, il conto economico annuale preventivo e rendiconti economici e finanziari;
- stipulare locazioni, contratti di ogni genere;
- determinare l'ammontare delle quote sociali, della quota di ingresso e di ogni altra eventuale quota;
- determinare eventuali corrispettivi per l'uso delle diverse attrezzature sportive;
- redigere regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- tenere i rapporti con la Federazione Italiana Tennis, le sue diverse diramazioni e qualsiasi altro Ente italiano o straniero, avente attinenza con l'oggetto sociale;
- deliberare sull'ammissione dei soci;
- conferire la qualifica di socio "onorario" e di socio "sostenitore";
- esercitare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci giocatori, come previsto dall'art.8, 2° comma.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 20- Composizione

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall'assemblea fra i soci con diritto di voto, "assenti" esclusi, maggiorenni e non sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione. Il Collegio dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. Nella prima riunione i revisori eleggono fra loro il Presidente.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale nell'ambito dell'Associazione.

Se uno o più revisori rinunciano alla carica devono darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti nelle ultime elezioni. Il o i revisori così nominati restano in carica per la durata prevista per l'intero Collegio.

Art. 21 - Poteri e compiti

I Revisori:

- esercitano il controllo contabile e amministrativo dell'Associazione e verificano il bilancio consuntivo;
- controllano che l'operato del Consiglio sia conforme alle norme statutarie;
- partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e il loro parere motivato viene verbalizzato;
- possono richiedere anche singolarmente la convocazione del Consiglio e dell'Assemblea specificandone le motivazioni;
- si riuniscono almeno una volta ogni trimestre su convocazione del Presidente;
- effettuano le verifiche contabili e amministrative dandone atto con relativi verbali a trascrivere su apposito libro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 22 - Composizione - Durata - Funzionamento

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea fra i soci con diritto di voto, "assenti" esclusi, di età superiore ai 40 anni, con un'anzianità associativa di almeno 10 anni e purché non siano mai stati sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione.

Il Collegio dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella prima riunione i Probiviri effettivi eleggono fra loro il proprio Presidente.

Il Collegio delibera validamente con la presenza dei tre membri effettivi. Tutte le delibere sono prese a maggioranza e se richieste anche da un solo membro a scrutinio segreto, salvo quanto previsto dall'art. 23.

L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile, con qualsiasi altra carica sociale, nell'ambito dell'Associazione.

Art. 23 - Poteri e compiti

Il Collegio dei Probiviri giudica sul comportamento dei soci di cui all'art. 8 del presente statuto, sul conflitto fra soci e sul conflitto fra i soci e l'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri avvia provvedimento disciplinare allorché venga a

conoscenza di un fatto costituente violazione delle norme statutarie o su denuncia scritta da parte del Consiglio Direttivo o di uno o più soci, entro otto giorni dalla notizia secondo la seguente procedura.

Il Presidente convoca il Collegio entro dieci giorni dal ricevimento della notizia.

Il Collegio comunica le accuse per iscritto ai soci denunciati e li convoca entro ulteriori dieci giorni.

I soci denunciati possono comunicare al Collegio memorie scritte, corredate da documentazione e possono farsi assistere da altro socio.

Durante la seduta il Collegio sente le parti in contestazione, verbalizza le loro dichiarazioni e quindi, raccolte tutte le informazioni, può deliberare per:

- l'archiviazione della denuncia;
- l'ammonizione scritta;
- la sospensione fino ad un massimo di un anno;
- la radiazione.

Le decisioni del Collegio sono inappellabili e sono votate a maggioranza assoluta.

Le decisioni del Collegio devono essere motivate; devono essere comunicate al denunciato con lettera raccomandata A.R. e devono essere inserite negli atti ufficiali del Circolo.

Il socio radiato non potrà più far parte dell'Associazione e non avrà diritto ad alcun risarcimento per le quote versate.

I componenti il Collegio dei Probiviri sono impegnati al segreto sui risultati dello scrutinio, su informazioni e notizie da loro raccolte o loro pervenute nell'esercizio del mandato.

PATTI COMUNI

Art. 24 - Divieto di corrispondere compensi

E' fatto espresso divieto all'Associazione di corrispondere compensi o qualsiasi altra forma di remunerazione anche in natura o sotto forma di agevolazione a soci quali componenti degli organi previsti dal presente statuto, per le attività svolte all'interno dell'Associazione, avendo tutte le cariche sociali carattere onorario. I soci così nominati avranno diritto unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

BILANCIO

Art. 25 - Bilancio e conto economico

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e il conto economico preventivo dell'esercizio sociale successivo entro il mese di dicembre, per sottoporli all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il bilancio consuntivo e il conto economico preventivo devono essere messi a disposizione dei soci almeno otto giorni prima dell'assemblea che li deve discutere.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, o riserve o altra fonte di patrimonio netto, a meno che la destinazione o la distribuzione non sia effettuata in ottemperanza a disposizioni di legge.

Gli avanzi attivi dovranno essere reinvestiti nelle attività sociali.

In caso di perdite, queste potranno essere sanate con le modalità che verranno stabilite dall'assemblea dei soci.

Art. 26 - Patrimonio e fonti.

Il patrimonio sociale è costituito:

- da impianti di proprietà dell'Associazione;
- da attrezzature, materiali, altri beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- da trofei aggiudicati in gare;
- da avanzi di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- da eventuali elargizioni e sponsorizzazioni;
- dagli introiti derivanti dall'organizzazione di corsi, dalle manifestazioni sportive e sociali e da tutte le altre attività connesse alla vita associativa;
- dall'attività finanziaria relativa alla gestione di fondi di proprietà sociale.

SCIoglimento

Art. 27 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata, provvederà alla nomina del liquidatore o dei liquidatori stabilendo i relativi poteri e i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

Il o i liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, destinerà il patrimonio sociale residuo ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

F.to ENRICO CERUTTI

F.to ALESSANDRA BORTESI

26 ottobre 2013